

ASSOCIAZIONE AMICIZIA SARDEGNA PALESTINA

Via Monte Santo 28 – Cagliari

c.f.: 92084790929

www.sardegnapalestina.org

sardegnapalestina@gmail.com



ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Verbale n. 2 del 01/08/2019

In data **1° agosto 2019**, alle ore 20.30, si è riunita presso la sede dell'Associazione sita a Cagliari in Via Monte Santo n. 28, l'**Assemblea Straordinaria dell'Associazione Amicizia Sardegna Palestina**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 11 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Fawzi Ismail il quale, dopo aver constatato che sono presenti n. 28 soci aventi diritto al voto su n. 40 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea Straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 11, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Michele Zurru.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno. Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 2 agosto 2019, **è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.**

Egli fa presente che la scadenza imminente del 2 agosto 2019 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e **la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di modifica dello Statuto, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 25/07/2019.

Il Presidente prosegue affermando che con le modifiche della bozza lo Statuto sociale verrà aggiornato secondo le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di **ODV**.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, delle modifiche allo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. A tal proposito qui di seguito si indicano gli articoli modificati secondo quanto previsto nella bozza di Statuto, approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 25/07/2019: articoli 1 e 2 ed articoli da 4 a 24.

Al termine della lettura, l'Assemblea Straordinaria dei soci è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea Straordinaria dei soci, all'unanimità, delibera di approvare le modifiche dello Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,30

Il Presidente
Fawzi Ismail

Il Segretario
Michele Zurru



ASSOCIAZIONE AMICIZIA SARDEGNA PALESTINA

Via Monte Santo 28 – Cagliari

c.f.: 92084790929

www.sardegnapalestina.org

sardegnapalestina@gmail.com

Assemblea del Consiglio Direttivo

Verbale del 25/07/2019

In data 25 luglio 2019, alle ore 20.00, si è riunita presso la sede dell'Associazione sita a Cagliari in Via Monte Santo n. 28, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Amicizia Sardegna Palestina, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore;**
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente, verificata la presenza di tutti i membri del Direttivo, inizia con l'indicazione del primo punto all'o.d.g. Preliminarmente il Presidente informa i presenti che, entro il 2 agosto 2019, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. Fa presente che la scadenza del 2 agosto 2019 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Dopo questa premessa illustra la bozza di modifica dello Statuto, che è necessario far approvare, in via preliminare, dal Consiglio Direttivo e che dovrà essere approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci nella seduta che si terrà il prossimo giovedì 01/08/2019 alle ore 20,30 nelle sede dell'associazione.

Il Presidente espone che lo Statuto deve essere aggiornato, quindi modificato, con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, della bozza della modifica dello Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente, gli inserimenti di parti non previste e in armonia col nuovo dettato normativo. Al termine della lettura, l'assemblea del Consiglio Direttivo è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) la bozza della modifica dello Statuto nella sua integrità.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di approvare la bozza di modifica dello Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Null'altro essendovi su cui deliberare o discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,00

Il Presidente
Fawzi Ismail

Il segretario verbalizzante
Michele Zurru

AGENZIA ENTRATE
UFFICIO DI CAGLIARI I

Registrato il 20 AGO. 2019 al n. 2765

e SELENTE _____

IL DIRETTORE DEI SERVIZI



Statuto dell'Associazione

“Amicizia Sardegna-Palestina ODV”

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (CTS) e del Codice Civile, una Associazione culturale denominata “Amicizia Sardegna-Palestina ODV”, con sede legale nel Comune di Cagliari, in via Monte Santo, n. 28.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione ha durata illimitata, è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia.

ART. 2 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione culturale “Amicizia Sardegna-Palestina ODV”, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. All'interno di uno spirito di conoscenza e solidarietà, si propone come scopo principale un'attività che sarà finalizzata a far crescere la coscienza dei diritti dei popoli e della loro autodeterminazione. La stessa Associazione, in modo particolare, si occuperà del popolo palestinese, affinché ottenga la piena libertà in uno stato indipendente.

Per il completo raggiungimento di tale obiettivo, la suddetta Associazione, operando nell'ambito della cultura e delle tradizioni dell'isola di Sardegna, considerando il popolo sardo amico di quello palestinese, promuoverà iniziative atte a favorire:

- lo scambio culturale fra Sardegna e Palestina;
- la conoscenza della storia e dell'attuale situazione politica e sociale palestinese;
- il processo di pace in Medioriente.

Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Terzo Settore alle seguenti lettere:

- D - Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- F - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.lgs 42/2004;
- I - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; Attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle “attività di interesse generale”;
- L - Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- N – Cooperazione allo sviluppo Legge 125/2014;
- R – Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- U – Sostegno a distanza;
- V – Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- W – Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale

ART. 3 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ

Nella attuazione di tale fine l'Associazione organizzerà e realizzerà:

- attività culturali anche sotto forma di convegni, seminari, tavole rotonde, e altre analoghe iniziative;
- la diffusione delle informazioni utili alle finalità dell'art. 2 con la pubblicazione di un notiziario periodico e altre iniziative editoriali;
- collegamenti con altre istituzioni, pubbliche e private, aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione culturale "Amicizia Sardegna-Palestina ODV".

L'associazione si propone altresì di raccogliere e sistemare organicamente atti, documenti, saggi, notizie in genere utili alla conoscenza delle finalità sopra indicate.

ART. 4 - CARATTERE

L'Associazione culturale "Amicizia Sardegna-Palestina ODV" ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, così come esplicitato all'art. 2; i suoi proventi saranno erogati per provvedere allo scopo sociale.

ART. 5 – AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 Codice del terzo settore, sia per le persone fisiche che per le ODV.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,

codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra ODV e altri ETS e altri Enti senza scopo di lucro.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci in Assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire all'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente Statuto, non sono, pertanto, ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

L'Assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito altri meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato. Ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo Statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte e non è rivalutabile

ART. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'appartenenza all'Associazione culturale "Amicizia Sardegna-Palestina ODV" comporta l'impegno di attenersi alle deliberazioni che regoleranno la vita sociale; comporta inoltre a fornire l'apporto di idee, energie, competenze e attività indispensabili per lo sviluppo della vita sociale.

I soci prestano la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà.

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo (solo maggiorenni) e passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal seguente statuto;
- d) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- e) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate agli organi sociali,
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione per gravi inadempienze e attività in contrasto con i fini associativi, ragioni tutte rilevate dalla Presidenza ed approvate da almeno due terzi dei partecipanti al Consiglio direttivo, a norma dell'articolo 7 del presente Statuto.

Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendono morosi del pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o da diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che.

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione,
- c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio

della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice nei casi e modi di legge.

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare nessun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione culturale "Amicizia Sardegna-Palestina ODV" sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente e vice Presidente;
- Segretario-Tesoriere;
- Collegio dei Revisori dei conti, se istituito dall'assemblea dei soci.

Le cariche sociali hanno durata biennale, sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri del Collegio dei Revisori, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA : A) COMPETENZE

L'assemblea è l'ordine sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

ART. 10 - ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E QUORUM

L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno dieci giorni. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni, purché la comunicazione venga effettuata a mezzo telegramma o comunicazione telefonica o verbale.

L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima ed eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 11 - L'ASSEMBLEA: C) VOTAZIONI E VERBALI

Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vice presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori anche non soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal

segretario e trascritto nell'apposito libro.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; in mancanza il Consiglio provvederà a cooptare altri soci: in ogni caso i nuovi membri scadranno insieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Ai membri del Consiglio direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e decadenza.

L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività gratuita o retribuita di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali. Stipulare convenzioni con Enti e Organismi pubblici e privati per lo svolgimento di attività previste dal precedente art.2.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, sugli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e i limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;

- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione dei bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci;
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal presidente o da un consigliere;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni che interessano l'attività sociale, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a due giorni.

Il Consiglio direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso, qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 14 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

Il Presidente dirige l'Associazione culturale "Amicizia Sardegna-Palestina ODV" ha la firma e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; sovraintende in particolare alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o

impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART. 15 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori viene nominato dall'assemblea ordinaria in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento ai limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci o anche tra i non soci, di cui almeno un effettivo e un supplente devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

Il Collegio dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili; l'Assemblea ne designa il Presidente. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età; nel caso venisse a mancare il presidente subentra in tale carica il membro più anziano di età.

Il collegio assolve i compiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'Assemblea può assegnare al Collegio la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari

- rendite patrimoniali e finanziarie
- attività di raccolta fondi
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche
- contributi dello stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore
- entrate derivanti dallo svolgimento dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore
- ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti,

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 BILANCIO SOCIALE

Nel caso del superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il

Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 19 LIBRI SOCIALI

L'Associazione culturale "Amicizia Sardegna-Palestina ODV" deve tenere i seguenti libri sociali:

- A. libro degli associati;
- B. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- C. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- D. Registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- E. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori;

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub E) che è tenuto a cura del Collegio dei Revisori.

I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a temperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e dei documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 20. VOLONTARI

L'Associazione culturale "Amicizia Sardegna-Palestina ODV" opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività del volontariato è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al Volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi e spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione culturale "Amicizia Sardegna-Palestina ODV" è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione culturale "Amicizia Sardegna-Palestina ODV" tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

ART. 21 LAVORATORI

L'Associazione culturale "Amicizia Sardegna-Palestina ODV" può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

In presenza di lavoratori dipendenti l'Associazione culturale "Amicizia Sardegna-Palestina ODV" si conforma a quanto previsto dall'articolo 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 22 SCIoglimento E ESTINZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione culturale "Amicizia Sardegna-Palestina ODV" è deliberato in Assemblea dall'80 % dei voti.

In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'Assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'Associazione senza previa messa in liquidazione.

ART. 23 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto; previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato ad altri enti del terzo settore indicate dall'Assemblea.

ART. 24 NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti.